



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 21 del 13 novembre 2025

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società della società Inwit S.p.A., sulla quale installare impianti radioelettrici delle società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., in **Via Domenico di Gravina, n. 9**, quartiere Avvocata, in area censita al NCT foglio 73 particella 681 – NCEU Sez. AVV Fg. 7 – part.lla 128.



LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 626878 del 10/07/2025 (Id. pratica Suap n. 08936640963-09072025-1622), successivamente integrata, in ultimo con la documentazione acquisita con prot. 705783 del 05/08/2025, le società Inwit S.p.A., FiberCop S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. hanno presentato istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in via **Domenico di Gravina n. 9**, in area censita al NCT foglio 73 particella 681 – NCEU Sez. AVV Fg. 7 – part.lla 128;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
 - *installazione di un telaio orizzontale di acciaio;*
 - *installazione di n. 2 paline metalliche di lunghezza pari a 6 metri;*
 - *installazione di n. 4 antenne del gestore TIM S.p.A. e n. 7 antenne del gestore Vodafone Italia S.p.A., oltre a parabole;*
 - *installazione di apparati, di quadri elettrici, e quant'altro necessario al corretto utilizzo della struttura, poste sul telaio orizzontale;*
 - *opere accessorie.*
- il procuratore speciale delegato, ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed all'ENAC, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 675548 del 25/07/2025 lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n 705783 del 05/08/2025.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 748825 del 29/08/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^a Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condono Edilizio.

- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Servizio Condono Edilizio, nota prot. n. 767403 del 03/09/2025;
- ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24,31 e 73, nota prot. n. 287659 del 15/09/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 816110;
- ENAC, nota prot. n. 143305-P del 07/10/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 897509;
- Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 911047 del 09/10/2025;
- Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 927588 del 14/10/2025, rettificata con nota prot. n. 972547 del 24/10/2025.

Rappresentato altresì che:

- con p.e.c. del 09/10/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 909448, indirizzata allo scrivente servizio e per conoscenza all'ARPAC ed all'ENAC, la società INWIT S.p.A. ha invitato questa Amministrazione a provvedere alla conclusione del procedimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03;
- con nota prot. n. 999023 del 31/10/2025, è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere di competenza al servizio Sportello unico edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, ARPAC, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli e Aeronautica Militare.
- con nota prot. n. 19572-P del 04/11/2025, indirizzata alla società FiberCop S.p.A e per conoscenza allo scrivente Servizio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha chiesto *“di chiarire ai sensi di quale articolo del D.Lgs 42/2004, codice dei beni culturali, si intende sottoposta la richiesta di N.O”*;
- con nota prot. n. 1020018 del 06/11/2025, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, ha chiarito alla suddetta Soprintendenza che *“è stata convocata in Conferenza di Servizi per acquisire il parere in merito ai vincoli, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che eventualmente interessano l'area di intervento e che non risultano dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione, con particolare riferimento agli eventuali vincoli diretti e/o indiretti, ai sensi della parte II del citato decreto”*;
- con nota prot. n. 20062-P del 10/11/2025, indirizzata alla società FiberCop S.p.A e per conoscenza allo scrivente Servizio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato di aver proceduto *“all'archiviazione dell'istanza”*.

Considerato che:

- il Servizio Condono Edilizio non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;
- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 24,31 e 73 comunica che *“[...] non sono presenti strutture sanitarie pubbliche e private con degenza nel raggio di 50 metri dall'edificio succitato”*;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- L'ENAC ha autorizzato con prescrizioni;
- il Servizio Antiabusivismo ha comunicato che «[...] *non ha elementi ostativi ad un atto di assenso*»;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che «[...] *l'intervento in oggetto, finalizzato all'installazione di una infrastruttura per telefonia mobile in conformità al Dlgs. n.259/03, necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, è compatibile con la disciplina dell'art. 92 delle Norme di Attuazione al Prg, che consente l'inserimento o l'adeguamento di impianti tecnologici, e con la disciplina dell'art. 14 che prevede l'installazione di impianti tecnici sulla copertura degli edifici, ove non diversamente specificato nella disciplina delle singole zone o sottozone, ovvero in quella di cui alle parti II e III della presente normativa, non risultando invece applicabili i limiti dimensionali previsti nello stesso art. 14 comma 3, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata*»;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato di aver proceduto «*all'archiviazione dell'istanza*».

Dato atto che:

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri di ARPAC, dell'Aeronautica Militare, del Servizio Sportello Unico Edilizia e del Servizio Attività Tecniche - Municipalità 2 del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “(...) al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, (...) non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche”;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “*(...) la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte*



qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali".

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. n. 748825 del 29/08/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo IUV 97000000007224857) dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

ADOTTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. n. 748825 del 29/08/2025, approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, le società Inwit S.p.A. alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni, sulla quale installare impianti radioelettrici delle società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., in **Via Domenico di Gravina, n. 9**, quartiere Avvocata, in area censita al NCT foglio 73 particella 681 – NCEU Sez. AVV Fg. 7 – part.lla 128, consistente principalmente nei seguenti interventi:
 - *installazione di un telaio orizzontale di acciaio;*
 - *installazione di n. 2 paline metalliche di lunghezza pari a 6 metri;*
 - *installazione di n. 4 antenne del gestore TIM S.p.A. e n. 7 antenne del gestore Vodafone Italia S.p.A., oltre a parabole;*
 - *installazione di apparati, di quadri elettrici, e quant'altro necessario al corretto utilizzo della struttura, poste sul telaio orizzontale;*
 - *opere accessorie.*
2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni dell'ENAC**:
 - la struttura sia dotata di segnaletica:
 - cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q.845 ovvero, se del caso, alla CS ADR-DSN.Q.840 (Regulation (EU) No 139/2014);
 - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q846 (Regulation (EU) No 139/2014) di riferimento. In particolare, la luce dovrà essere posta alla sommità della struttura ed essere visibile a 360°.
 - Siano comunicati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, al Gestore aeroportuale (GE.S.A.C. S.p.A.) e a ENAV che leggono in copia, per gli adempimenti di rispettiva



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

competenza, i seguenti dati:

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessuali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima alla sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A.005(a) del Regolamento (UE) n. 139/2014.

e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
 - alla conclusione dei lavori il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente al rispetto delle prescrizioni dell'ENAC relative alla realizzazione della segnaletica cromatica diurna e luminosa notturna, con annessa documentazione fotografica;
 - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
 - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
 4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
 5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.



6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPOSANTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.